

UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE PER IL BIENNIO 2017/18 – 2018/19

DEL 22-23 MAGGIO 2018

VERBALE N. 6

Il giorno 15/05/2018 alle ore 8.30 presso la sede dell'amministrazione centrale, stanza del dott. Mazzotta, si è riunito l'ufficio elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche biennio 2017/18 e 2018/19. Sono presenti i sig.ri Mazzotta, Colaiuda, Gentile, Zullo. Risulta assente il sig. Pelliccione.

All'ordine del giorno le segnalazioni ricevute dalla lista Unione degli Universitari – sindacato studentesco in data 14/05/2018 in merito al Manifesto Elettorale e di seguito riportate:

1. Nella lista "Target – Univaq " per il collegio studenti del Cdd "Dicea" risulta candidato "Angelo Aloisio" nato a L'Aquila il 14.08.1993 pur essendo lo stesso candidato al collegio dottorandi del Consiglio Studentesco. Fatto salvo si sia in presenza di un rarissimo caso di omonimia e identico dato anagrafico, si osserva la stessa persona non può contemporaneamente essere "studente, escluso i dottorandi" (elettorato attivo e passivo del collegio studenti dei CDD) e "dottorando di ricerca" (elettorato attivo e passivo del collegio dottorandi del CS).

Si specifica infatti che nel caso dei Consigli di Dipartimento, come richiamato dal decreto elettorale e come evidente dall'art.12 del Regolamento Elettorale, le rappresentanze dei dottorandi sono specificate separatamente dal resto della rappresentanza studentesca e concorrono dunque separatamente, con proprio elettorato attivo e passivo e proprie liste, alla elezione della quota di rappresentanza al Consiglio di Dipartimento.

Pertanto candidature e firme a sostegno di dottorandi per le liste del collegio studenti dei CDD al pari delle liste dei collegi studenti di CS vanno considerate nulle, in quanto estranee all'elettorato passivo (le candidature) e attivo (le firme a sostegno) per quello specifico collegio di voto. Specularmente le eventuali candidature o firme a sostegno di studenti di corsi di laurea, lm, lmcu, master di I e II livello ed equipollenti, per collegi di dottorandi nei CDD o nei CS, sarebbero da considerare ugualmente nulle, con gli effetti conseguenti sulle specifiche liste.

Si fa notare che esistono diffusi precedenti di Collegi Dottorandi dei CDD andati deserti, con conseguente riassegnazione della quota riservata al computo totale dei seggi da ripartire per i collegi studenti, al fine di rispettare il computo totale del 15% di rappresentanza, come da legge e da Statuto.

2. Riguardo la denominazione di "Collegio unico" per l'elezione dei rappresentanti del CDA dell'Università, si chiede una rettifica chiarificatoria circa l'elettorato attivo e passivo per l'organo, avendo usato la stessa dicitura per CGIS, CRU, ADSU, per i quali risulta un differente elettorato attivo e passivo.

Nello specifico si fa presente che per i 5 Organi centrali la definizione "Studenti" include contestualmente studenti dei corsi di laurea, lm, lmcu, master di I e di II livello ed equipollenti, e studenti dei corsi di dottorato; che gli specializzandi hanno proprio specifico collegio per l'elezione del rappresentante in Senato Accademico, così come nei CDD, e che gli stessi specializzandi entrano nell'elettorato attivo e passivo con gli studenti e dottorandi esclusivamente per gli organi territoriali, AdsU, CRU, Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi, così come previsto dal regolamento elettorale, e ivi determinate nel regolamento elettorale sulla base delle "interpretazioni" relative alla figura dello "studente" così come definite nello Statuto dell'Università.

Nel merito l'ufficio rileva che la questione dell'ammissibilità delle liste è di competenza della Commissione elettorale, previa istruttoria dell'Ufficio elettorale e che quindi non è competenza di quest'ultimo assumere determinazioni in tal senso.

Con riferimento alla prima osservazione, l'Ufficio rileva una parziale incongruenza tra il decreto di indizione delle elezioni e le previsioni del regolamento elettorale. In particolare il decreto di indizione, che pure all'art. 11 esplicita che elettorato attivo e passivo per la rappresentanza dei dottorandi nei consigli di dipartimento è riservato ai dottorandi iscritti alle scuole di dottorato che afferiscono al dipartimento, all'articolo 2 ricomprende la quota dottorandi in quella studenti, mentre separa in maniera esplicita la quota di specializzandi. Di fatto il decreto di indizione prefigura due collegi: 1 per studenti/dottorandi (ove presenti), 1 per gli specializzandi, il che giustificherebbe la presentazione di una sola lista studenti/dottorandi. D'altra parte però il regolamento all'art. 12, comma 2 sancisce quanto segue: "L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza dei dottorandi è assegnato a tutti i dottorandi delle Scuole di dottorato gestite dal Dipartimento", il che in effetti giustificherebbe la necessità di una lista a parte o almeno di un'indicazione di collegio differente all'interno della stessa lista.

L'Ufficio ha verificato che la casistica segnalata è l'unica tra tutte le liste presentate per i Consigli di Dipartimento. Inoltre ha verificato che tra le firme di sostegno per il consiglio di dipartimento in questione figurano 5 firme di dottorandi, numero superiore rispetto al minimo di 3 previsto dal regolamento. Infine ha verificato che anche cassando le firme di sostegno dei dottorandi dal computo di quelle presentate per il collegio in questione, risulterebbe comunque rispettato il numero minimo previsto dal regolamento.

Pertanto l'Ufficio propone alla Commissione tre soluzioni:

- 1) Accettazione della candidatura del sig. Aloisio Angelo nella lista studenti, considerato che il decreto di indizione prefigura l'unico collegio. Si porrebbe però il problema dell'elettorato attivo che, in questo caso, dovrebbe ricomprendere studenti e dottorandi in violazione del regolamento;
- 2) Riconoscimento del primato del regolamento elettorale rispetto al decreto di indizione, con la conseguente necessità di procedere alla cassazione della candidatura in questione, in quanto sarebbe stato necessario che essa fosse presentata con una lista a parte riservata al collegio specifico;
- 3) Riconoscimento del conflitto generato dal decreto rispetto al regolamento, accettazione della candidatura nella medesima lista, ma in collegio diverso, nel caso specifico collegio dottorandi, garantendo così l'elettorato attivo e passivo riservato alla categoria in questione.

Con riferimento alla seconda osservazione l'ufficio elettorale prende atto delle disposizioni del regolamento elettorale di seguito riportate:

Art. 10 - Elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e degli studenti e specializzandi nel Senato Accademico dell'Università

1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico vengono eletti con il sistema di cui all'Art.8 del presente regolamento.

2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti, compreso i dottorandi, iscritti all'Ateneo.

L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2 comma 2, let. h).

3. Per l'elezione del rappresentante degli specializzandi in seno al Senato Accademico, le elezioni avvengono secondo le modalità di cui all'Art.8 del presente regolamento e l'elettorato attivo e passivo è assegnato a tutti gli specializzandi appartenenti alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo.

Art. 19 - Norme di definizione e finali

1. Ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo nei vari organismi si intende per corsi di studio l'insieme dei corsi di laurea, di laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione, master di I e di II livello e, salvo quando specificati separatamente, i corsi di dottorato.

2. Per iscritti ai corsi di studio si intendono tutti gli studenti iscritti regolarmente, cioè in regola con il pagamento delle tasse per l'anno accademico di votazione, ai corsi di studio.

Dal combinato disposto dei due articoli, mentre per il Senato Accademico è chiaro che gli specializzandi votano in un collegio a parte il proprio rappresentante, per il Consiglio di Amministrazione dell'Università dovrebbe valere la norma generale in base alla quale tutti gli studenti regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 19 godono dell'elettorato attivo.

In ciò l'Ufficio ritiene quindi non corretta l'interpretazione proposta dagli studenti e propone alla Commissione di adottare la medesima determinazione.

Nel corso della discussione, è emersa inoltre la necessità di predisporre una procedura specifica che consenta ad eventuali studenti regolarmente iscritti, ma non presenti negli elenchi dell'elettorato attivo, di poter esercitare il proprio diritto di voto. A tal proposito, a seguito di comunicazione intercorsa con CINECA che gestirà il sistema di voto elettronico, è stata individuata la seguente procedura da effettuarsi al momento della presentazione di ciascun caso:

- Accertamento della regolarità dell'iscrizione dello studente da effettuarsi in segreteria studenti;
- Comunicazione da parte del Presidente di Seggio o di suo incaricato a Cineca tramite modulo predefinito;
- Accertamento dell'effettivo inserimento dello studente negli elenchi;
- Ripresa della normale procedura.

Null'altro essendovi da discutere, l'Ufficio dichiara conclusi i lavori.

L'Aquila, 15/05/2018

L'Ufficio Elettorale
Francesco Mazzoli
Giampaolo e Gennaro de
Pulace
Favre La Zib